

CAMERA DEI DEPUTATI N. 962

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FERRARI MARTE**

Presentata il 16 luglio 1987

Età pensionabile per i primari ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGI! — La successione, negli ultimi anni, di numerose leggi e regolamenti ospedalieri, i quali fra l'altro hanno portato alla perdita del valore (sia ai fini della progressione di carriera, sia ai fini del riconoscimento pensionistico) dei molti anni di servizio non di ruolo cui intere generazioni di medici hanno dovuto sottostare, per i frequenti, gravi ritardi nell'espletamento dei concorsi ospedalieri, hanno prodotto uno stato generale di grave difformità nella progressione della carriera e nel conseguente trattamento pensionistico.

A tutt'oggi, ad esempio, esistono primari ospedalieri che, per aver conseguito la qualifica prima di una determinata data, e quindi aver goduto di tutti i vantaggi relativi, vengono per questo solo fatto mantenuti in servizio fino al sessantesimo anno di età. Altri, invece, per essere entrati nella qualifica medesima più

tardi, spesso a causa dei suddetti rinvii, e per non aver quindi goduto di altrettanti benefici di carriera, debbono lasciare il servizio al compimento del sessantacinquesimo anno. Per non dire delle pressoché innumerevoli diversità di interpretazione e di applicazione, caso per caso, delle varie disposizioni succedutesi, che vanno di giorno in giorno aumentando il contenzioso fra gli interessati e le pubbliche amministrazioni.

A parte queste evidenti discrepanze, di cui non sono chiari né il motivo autentico né l'interesse per il servizio sanitario nazionale, oggi esistono ragioni fondate per dare a tale materia una disciplina chiara, uniforme, definitiva ed equanime:

a) l'aumento cospicuo della durata media della vita, sia in senso qualitativo che quantitativo, consente alla maggioranza dei cittadini un'attività produttiva

piena e più qualificata ad età più avanzata che negli anni anche immediatamente precedenti;

b) il non usufruire di questa capacità di reddito comporta un onere pesante per la società, essendo moltiplicato il numero di coloro che, collocati a riposo, devono vivere con i mezzi tratti dal reddito nazionale totale, quando invece potrebbero continuare a partecipare alla produzione del reddito medesimo da una posizione di massima efficienza;

c) nel caso specifico dei primari ospedalieri, il cui patrimonio di esperienza professionale si arricchisce in modo specifico nel corso dell'espletamento di tale funzione, cui compete anche in modo precipuo la promozione e la direzione di quell'aspetto massimamente qualificante dell'attività del medico ospedaliero che è la ricerca scientifica (non attuabile in tempi brevi), appare controproducente per gli interessi della pub-

blica salute non utilizzare appieno tale patrimonio proprio nel momento della sua piena espressione;

d) è del resto noto che a criteri siffatti di utilizzazione completa della migliore qualificazione professionale si è sempre ispirata la legislazione che regola la carriera ed il collocamento a riposo di alcune categorie di pubblici dipendenti ad alto livello di qualifica professionale.

Si sottolinea che il provvedimento che si propone non comporta alcun aggravio economico per la collettività, ma, al contrario, determina un prolungamento della fase di contribuzione ed una conseguente riduzione della fase di carico pensionistico ed è quindi coerente con i principi di austerità amministrativa che devono ora e sempre caratterizzare la vita della nazione. Analogamente appare l'orientamento attuale nella revisione della legislazione in materia pensionistica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I primari ospedalieri di ruolo assunti in servizio a qualsiasi data in seguito a concorso pubblico sono collocati a riposo all'età di anni settanta.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere collocati a riposo prima di detta scadenza, a partire dal compimento del sessantacinquesimo anno di età, su loro domanda, da presentarsi almeno sei mesi prima del termine richiesto.